Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 **Roma — Sabato, 28 dicembre** **Numero 305**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell' Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l' Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d' inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1306 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 giugno 1911, n. 586;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e dei Nostri ministri, segretari di Stato del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento provvisorio che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586, sulle agevolezze ai Comuni per la provvista di acqua potabile, per i mutui, per opere di igiene e per la costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato San Rossore, addì 6 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO PROVVISORIO
per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento definitivo di cui all'art. 16 della legge 25 giugno 1911, n. 536, per l'applicazione della legge stessa si osserveranno le norme sancite nel regolamento approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 569 e quelle del presente regolamento provvisorio.

Tali norme si applicheranno anche per i mutui per le opere di provvista di acqua potabile nei Comuni della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, rimanendo con ciò abrogati per tale parte i regolamenti approvati con i Regi decreti 24 dicembre 1906, numero 670 e 29 novembre 1908, n. 813, salva per i Comuni della Sardegna, la facoltà di concedere il concorso dello Stato anche sotto forma di contributo in ragione della metà della spesa.

Art. 2.

L'approvazione definitiva dei progetti da eseguire con il concorso dello Stato, agli effetti dell'art. 10 della legge 25 giugno 1911, n. 586, è data con decreto del ministro dell'interno.

Il decreto medesimo deve essere preceduto dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere il cui importo di stima superi le lire duecentomila. Il ministro può richiedere il parere dello stesso Consiglio superiore anche su progetti che importino una spesa inferiore alle lire duecentomila.

Nel decreto di approvazione del progetto deve essere assegnato il termine per le espropriazioni e per i lavori, termine che può essere prorogato con decreto dello stesso ministro.

Art. 3.

Ogni modificazione ai progetti è soggetta altresì all'approvazione preventiva del ministro dell'interno, salvo che si tratti di semplice prelevamento dal fondo per imprevisti, reso necessario per lievi modificazioni occorrenti nella quantità delle singole categorie di opere dichiarate nei progetti, o di casi di urgenza, nei quali occorre la ratifica dello stesso ministro, da chiedersi immediatamente.

Ogni modificazione che importi una maggiore spesa deve essere corredata dalla deliberazione del Comune per la provvista dei fondi occorrenti per la integrale esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Il concorso dello Stato è consentito con decreto del ministro dell'interno, che ne determina la misura e la durata. Il pagamento della quota annua a carico dello Stato deve essere fatto direttamente al mutuante entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 5.

La somministrazione del mutuo può esser fatta ratealmente al Comune in seguito ad ordinativo del prefetto giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori, rilasciato dal direttore delle opere, che deve essere vidimato dal genio civile per le opere relative a provvista di acqua potabile.

Per l'ultima rata, in misura non inferiore ad un decimo della somma mutuata, l'ordinativo del prefetto non può essere emesso prima che sia approvato il collaudo, da eseguirsi dal genio civile, a termini della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, modificata con la legge 15 giugno 1893, n. 294, del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e degli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 569.

Per opere non eccedenti la somma di L. 12.000 basta un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori, che ne attesti la regolare esecuzione vidimato dal genio civile.

Il collaudo eseguito dal genio civile o il certificato indicato nell'alinea precedente è soggetto all'approvazione del ministro dell'interno, per quanto concerne i rapporti fra lo Stato e il Comune.

Art. 6.

Per i Comuni della Sardegna per i quali il concorso per le opere di provvista di acqua potabile è concesso sotto forma di contributo nella metà della spesa, l'ultimo quinto di tale contributo è corrisposto dopo il collaudo. La somministrazione dei mutui ottenuti dai predetti Comuni con i benefici della legge 25 giugno 1911, n. 586, in corrispondenza all'altra metà della spesa, ha luogo con le norme del primo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Qualora, per modificazioni ai progetti approvate a termini dell'art. 3 del presente regolamento, la spesa risulti maggiore della somma mutuata e in conseguenza non sia possibile provvedere al collaudo, può, ciò nonostante, farsi luogo al pagamento dell'ultima rata del prestito, ove sia stato concesso o risulti in corso di autorizzazione un prestito suppletivo.

In ogni caso l'ultima rata del prestito suppletivo non deve essere inferiore ad un decimo della somma mutuata o dell'importo di ognuna delle opere da eseguire col prestito principale e con quello suppletivo.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche per la somministrazione dei mutui concessi precedentemente alla pubblicazione del presente regolamento, in base agli articoli 2, 4, 7, 8, 13 e 14, nn. 1, 2, 3 della legge 25 giugno 1911, n. 586 o alle leggi speciali per le opere di provvista di acqua potabile pei Comuni della Basilicata, della Calabria, della Sardegna e dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906.

Art. 9.

Approvato il collaudo, il ministro dell'interno provvede, sentito l'Istituto mutuante, alla definitiva determinazione dell'ammontare del capitale del mutuo e della rata annua a carico dello Stato, qualora nella esecuzione dell'opera si sia impiegata una somma inferiore a quella mutuata.

Art. 10.

Se nell'esecuzione dell'opera si sia resa necessaria una maggiore spesa, o per lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell'opera stessa, o pel notevole suo miglioramento, o per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il ministro può autorizzare un mutuo suppletivo col concorso dello Stato per una cifra non maggiore del quinto di quella contemplata nel progetto già presentato al Ministero agli effetti della concessione del concorso, a termini dell'art. 8 della legge 13 luglio 1905, n. 399.

Per le somme eccedenti tale cifra il mutuo può essere assunto a totale carico del Comune.

Art. 11.

L'art. 9 del regolamento 30 maggio 1907, n. 569, è applicabile a tutti i mutui indicati nella legge 25 giugno 1911, n. 586, anche se assunti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. La dichiarazione di decadenza della ottenuta concessione di favore è fatta però per decreto del ministro dell'interno.

Con i decreti di cui agli articoli 9 e 11 del presente regolamento, quando si tratti di mutui per provvista di acqua potabile, verrà reintegrata nel bilancio del Ministero dell'interno, la quota del concorso dello Stato impegnata sui fondi di cui all'art. 5 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Art. 12.

L'art. 10 del regolamento 30 maggio 1907, n. 569, è applicabile quando le domande presentate e riconosciute ammissibili eccedano

nell'ammontare dei mutui richiesti il quarto della somma annualmente disponibile, giusta gli articoli 5 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

CAPO II.

Disposizioni speciali per i mutui per provvista di acqua potabile.

Art. 13.

Alle domande per concessione del concorso dello Stato, a termini degli articoli 2, 13 e 14, n. 1, n. 2 e n. 3 della legge 25 giugno 1911, n. 586, oltre degli atti indicati nell'art. 5 del regolamento 30 maggio 1907, n. 589, deve essere allegata una speciale relazione del genio civile, il quale, dopo avere munito del visto di approvazione tutti gli atti costituenti il progetto, deve accertare che il progetto medesimo risponda al sistema più economico pel Comune di provvedere in modo definitivo e permanente all'alimentazione idrica gratuita degli abitanti tanto isolatamente quanto in consorzio con altri Comuni e che l'ammontare del mutuo non ecceda la spesa all'uopo strettamente necessaria con esclusione di opere di altra natura o di carattere ornamentale.

Se nel progetto sono comprese opere accessorie di altra natura deve determinarsi l'ammontare di quelle di carattere prevalentemente igienico, per le quali il Comune possa assumere il mutuo a termini dell'art. 7 della legge, e di quelle non aventi tale carattere, per le quali deve assumere l'intero onere degli interessi.

Se le opere progettate oltre della provvista gratuita d'acqua potabile, abbiano altri scopi non aventi carattere prevalentemente igienico, l'ammontare della spesa deve essere ripartita secondo la proporzione nella quale le opere medesime interessino i diversi servizi a cui siano destinate. Il concorso dello Stato può in questo caso concedersi per la sola parte della spesa proporzionale strettamente necessaria alla provvista gratuita dell'acqua potabile.

Art. 14.

Nel caso che per l'esecuzione dell'opera debba procedersi ad espropriazione per pubblica utilità, la domanda per la concessione del concorso dello Stato deve essere pubblicata e istruita nei modi indicati negli articoli 3, 4, 5 e 21 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salva la facoltà del prefetto di ridurre i termini, giusta l'art. 10 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Questa pubblicazione non sarà obbligatoria per le opere che alla attuazione del presente regolamento fossero state già dichiarate di pubblica utilità, o per le quali fossero già state fatte le pubblicazioni a termini e agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e per quelle infine che abbiano per oggetto la sistemazione, la ricostruzione o il completamento d'acquedotti esistenti senza che occorra espropriare una maggiore quantità di acqua.

Sulle opposizioni o sui reclami che siano prodotti decide il ministro dell'interno con decreto motivato in occasione dell'approvazione del progetto, a termini dell'art. 10 della legge e dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15.

L'art. 8 del regolamento 30 maggio 1907, n. 569 è applicabile per la liquidazione dei concorsi concessi a termini delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, 28 dicembre 1902, n. 566, 13 luglio 1905, n. 399 e 14 luglio 1907, n. 544 e per quelli integrativi ai concorsi medesimi di cui all'art. 14, n. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Il ministro dell'interno può però consentire che il concorso integrativo, di cui all'art. 14, n. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586, venga assegnato e liquidato in tutto o in parte prima del termine indicato nell'art. 8 del regolamento 30 maggio 1907, n. 569 purchè il Comune ne deleghi il pagamento all'Istituto mutuante, allo scopo di rendere disponibile la sovrimposta necessaria per garantire altri mutui occorrenti principalmente per opere igieniche, per costruzione e sistemazione di ospedali, per edifici scolastici o per altre opere di pubblica utilità, in diminuzione dell'annualità del prestito pel quale il concorso è stato concesso.

Art. 16.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i comuni della Calabria debbono deliberare in merito alla destinazione dei sussidi loro concessi in virtù dell'art. 42, ultimo comma, della legge 25 giugno 1906, n. 255, a termini dell'art. 42 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Nel caso che entro il dato termine tale deliberazione non venga adottata dal Comune ed approvata dall'autorità competente, l'ammontare dei detti sussidi deve essere versato nella Cassa depositi e prestiti o nel conto corrente della prefettura per essere destinato a cura del prefetto ad estinzione totale o parziale dei mutui o delle altre passività incontrate per le opere per cui i sussidi medesimi furono concessi, fino alla concorrenza delle somme necessarie a tale scopo e, per le somme eccedenti, ad opere pubbliche di riconosciuta utilità preferibilmente interessanti l'igiene.

CAPO III.

Disposizioni speciali per le altre opere.

Art. 17.

Sono considerate opere riguardanti la pubblica igiene, per le quali i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti possono chiedere l'applicazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 586, quelle relative alle fognature, ai lavatoi pubblici, alle stazioni di disinfezione, ai laboratorî di igiene, ai pubblici macelli, ai cimiteri, e tutte le altre che abbiano lo scopo del risanamento dei luoghi abitati o che siano comunque di interesse prevalentemente igienico.

Art. 18.

Sono considerate come opere per la costruzione o sistemazione di ospedali, per le quali i Comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti possono chiedere l'applicaziona dell'art. 8 della legge 25 giugno 1911, n. 586, tutte quelle che abbiano per iscopo la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'arredamento degli ospedali destinati a beneficio della popolazione di uno o più Comuni che siano di spettanza di Comuni, di Consorzi di Comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza, di Consorzi contemplati dall'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12 o di altri enti morali debitamente riconosciuti.

Art. 19.

L'ammontare di ciascuno dei mutui non può superare la cifra di lire cinquantamila; per le somme eccedenti tale cifra l'intero onere degli interessi deve essere assunto dal Comune.

Art. 20.

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere dirette alla Cassa dei depositi e prestiti e presentate per mezzo delle prefetture al Ministero dell'interno con i documenti indicati negli articoli 2 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 30 maggio 1907, salva la riduzione dal tre al due per cento della quota d'interesse a carico del Comune e la elevazione a lire cinquantamila del massimo della somma mutuanda ad interesse di favore.

Art. 21.

L'approvazione ministeriale dei progetti di cui all'art. 2 del regolamento non esclude l'obbligo dell'osservanza delle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o di altre leggi speciali relative alla dichiarazione di pubblica utilità, per le opere da eseguirsi col contributo obbligatorio dei privati o eccedenti nell'ammontare della spesa prevista la somma di lire cinquantamila.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 1325 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le disposizioni contenute nel capo V del titolo IV del Codice per la marina mercantile, relativo alla liquidazione e alla ripartizione delle cose predate e confiscate nell'esercizio del diritto marittimo in tempo di guerra;

Viste le norme fondamentali della ripartizione e liquidazione suindicate di cui all'art. 229 del citato Codice, a tenore del quale il prodotto netto della vendita delle cose confiscate dev'essere ripartito, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, per un quinto a favore della Cassa invalidi della marina mercantile, per due quinti a favore dell'equipaggio o degli equipaggi che abbiano effettuato o concorso alle prede, per i rimanenti due quinti a favore dell'erario dello Stato;

Considerato che il legislatore nel suindicato articolo 229, assegnando una parte del prodotto della vendita delle cose predate o confiscate alla Cassa invalidi della marina mercantile, ebbe intendimento di alludere in genere alla istituzione di previdenza in favore della gente di mare, che dalla legge 28 lugiio 1861, n. 360, fu costituita in cinque Casse degli invalidi della marina mercantile, mentre preesisteva il fondo degli invalidi di Venezia;

Considerato pure che per l'esecuzione del titolo IV del Codice per la marina mercantile non fu mai compilato il regolamento, del quale si fa menzione nel ripetuto art. 229 del Codice e che avrebbe dovuto avere carattere speciale giusta l'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del suindicato Codice, approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, onde devesi provvedere sul proposito con R. decreto, affinchè possa attuarsi la disposizione di legge a favore delle Casse invalidi;

Ritenuto che le basi di ripartizione delle quote spettanti all'equipaggio od agli equipaggi sul prodotto della vendita delle cose confiscate debbono, a norma del citato articolo 229, essere stabilite mediante Nostro decreto;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma spettante alle Casse degli invalidi della marina mercantile che, a tenore del disposto dell'articolo 229 del codice per la marina mercantile, è data dal quinto del ricavato della vendita della preda, dedotte le spese di procedura e liquidazione, sarà ripartita fra le Casse invalidi di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona ed il fondo invalidi di Venezia nella misura che sarà determinata dal Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 229, 231, 234 e 235 del Codice per la marina mercantile profittano della preda gli individui che costituiscono gli equipaggi delle navi catturanti e delle altre che, durante l'operazione della cattura, sono in vista del catturante e del catturato. Sempre agli effetti dei predetti articoli profittano pure della preda i comandanti ed i capi di stato maggiore delle forze navali alle quali appartengono le navi i cui equipaggi partecipano alla preda.

Art. 3.

In relazione all'art. 2 ed agli effetti delle presenti norme, l'equipaggio di una nave intendesi costituito dalle persone inscritte sul ruolo di bordo, ossia: dagli ufficiali componenti lo stato maggiore della nave, dai militari di bassa forza della R. marina e dai borghesi. Questi ultimi fanno parte dell'equipaggio della nave quando, provisti dalle tabelle d'equipaggiamento, esercitano sulla nave incarichi determinati dai regolamenti.

Art. 4.

In relazione all'art. 2 ed agli effetti delle presenti norme, intendonsi per comandanti di forze navali gli ufficiali ammiragli proposti, in conförmità delle norme in vigore, al comando in capo o sottordine di forze navali, nonchè gli ufficiali ammiragli o superiori del corpo dello stato maggiore generale della R. marina preposti al comando di stazione navale od al comando superiore navale in determinati mari o determinate zone di mare.

Sempre in relazione all' art. 2 ed agli effetti delle presenti norme intendonsi per capi di stato maggiore di forze navali, gli ufficiali ammiragli o superiori del corpo dello stato maggiore generale della R. marina che rivestono tale incarico e sono imbarcati a tale titolo presso i comandi in capo o sottordine di forze navali o presso i comandi di stazioni navali o comandi superiori navali.

Il diritto a concorrere nella ripartizione della preda da parte dei comandanti di forze navali e dei rispettivi capi di stato maggioro perdura durante tutto il tempo nel quale rimane inalberata sulla nave l'insegna della persona che esercita il comando di forze navali.

Art. 5.

Profittano per intero della parte di preda gli equipaggi delle navi che durante la cattura non appartengono a nessuna divisione, squadra od armata e che compiono l'operazione in acque le quali non sono sotto

la giurisdizione di comando di stazione navale o di comando superiore navale.

Profittano parimente per intero della preda gli equipaggi di navi dipendenti da autorità militari aventi giurisdizione costiera ossia che non esercitano comando navale.

Art. 6.

Per catture fatte da navi di divisioni indipendenti profittano della preda i comandanti ed i capi di stato maggiore delle rispettive divisioni.

Per catture fatte da navi di divisioni aggregate a squadre le quali non dipendono da comandanti di armata, profittano della preda i comandanti di divisione e di squadra nonchè i relativi capi di stato maggiore.

Per catture fatte da navi alla diretta dipendenza di comandanti di armata profittano della preda i comandanti di armata ed i relativi capi di stato maggiore.

Finalmente per catture fatte da navi alla diretta dipendenza di comandanti di squadra facenti parte di armata profittano della preda i comandanti di armata e di squadra ed i rispettivi capi di stato maggiore.

In ogni caso una nave, per quanto concerne la ripartizione delle prede, non può essere considerata come appartenente simultaneamente a più di una divisione, di una squadra, di una armata.

In massima, per ogni nave partecipante alla preda, profittano della stessa preda i comandanti di forze navali ed i capi di stato maggiore che gerarchicamente sono stabiliti dalla composizione delle forze navali esistente all'atto della cattura. Quando però una nave partecipa all'operazione della cattura agli ordini di un ufficiale con insegna di comando, diverso da quello da cui gerarchicamente dipende, a quegli da cui la nave dipende al momento della cattura ed al suo capo di stato maggiore saranno assegnate le parti di preda che dovrebbero essere attribuite all'insegna di comando di pari grado da cui gerarchicamente dipende la nave catturante.

Nel caso in cui navi, divisioni o squadre entrino a far parte rispettivamente di divisioni, squadre od armate, o ne escano, oppure passino dalla dipendenza di un'insegna di comando a quella di un'altra, l'istante di ricezione dell'ordine determina la relazione di dipendenza in base alla quale gli ufficiali con insegna di comando ed i capi di stato maggiore profittano della preda; ciò sempre quando nell'ordine dato non sia espressamente specificato in maniera diversa circa l'istante di passaggio di dipendenza.

Art. 7.

Per catture fatte da navi in mari od in determinate zone di mare (stazioni navali o comandi superiori navali) su cui abbia giurisdizione navale un ufficiale con insegna di comando profittano della preda questi ed il suo capo di stato maggiore (se esiste), a meno che la nave, dipendendo gerarchicamente da altra insegna di comando, abbia effettuata la cattura sempre agli ordini di quest'ultima e, dal corso degli eventi, sia stata portata nelle acque di giurisdizione di cui innanzi è parola.

Quando una nave od un reparto di forze navali abbia ordine di passare alla dipendenza di un comando di stazione navale o di un comando superiore navale, l'istante in cui la nave od il reparto predetto penetrano nella zona di giurisdizione navale dei suindicati ufficiali con insegna di comando determina la relazione di dipendenza in base alta quale tali ufficiali con insegna di comando ed i capi di stato maggiore profittano della preda.

Art. 8.

Quando una nave opera una cattura col concorso efficace di opere di difesa costiera, il personale che arma tali opere e le autorità da cui queste dipendono profittano della preda. Le opere partecipanti all'azione sono considerate come unica nave all'àncora comandata dal comandante la piazza se questi è ufficiale inferiore o superiore; se invece il comandante la piazza fosse ufficiale ammiraglio o generale, a lui compete la parte attribuita all'insegna di comando di pari grado (comandante di divisione o di squadra), al suo capo di stato maggiore la parte relativa a tale incarico e l'ufficiale superiore comandante la difesa marittima, se esiste, percepisce la parte riservata al comandante di nave.

In questo caso nulla compete alla autorità con insegna di comando ed ai relativi capi di stato maggiore dai quali la nave predetta dipende gerarchicamente per la composizione delle forze navali.

Se la preda fosse fatta da una sola batteria o dalla piazza forte, queste ultime profittano della preda come se fossero navi.

Art. 9.

La somma da ripartirsi fra gli aventi diritto, indicati nell'art. 2 e specificati negli articoli successivi, è data dai due quinti del ricavato dalla vendita della preda, dedotte le spese di procedura e liquidazione.

Tale somma costituisce unica massa quando le navi partecipanti alla cattura (ossia il catturante e quelle in vista del catturante e del catturato) sono tutte in navigazione.

Quando invece fra le navi predette ve ne sia qualcuna all'àncora, la somma suindicata è ripartita in due masse in ragione di 1[3 e di 2[3 della somma stessa. Profittano della prima le sole navi in navigazione, della seconda queste ultime e quelle all'àncora.

Art. 10.

In ogni caso la ripartizione è fatta separatamente per navi, prendendo per unità la parte di preda spettante al marinaio ed alla quale si dà il nome di quota.

Per ciascuna nave si determina:

a) il numero di quote di preda spettanti all'equipaggio;

b) il numero di quote di preda spettanti al comandante ed all'ufficiale in 2°;

c) il numero di quote di preda spettanti ai comandanti di forze navali ed ai capi di stato maggiore.

Art. 11.

A ciascun individuo che fa parte dell'equipaggio di una nave è assegnato rispettivamente il seguente numero di quote di preda:

Marinaio		1
Sotto capo		2
Secondo capo		3
Capo di 1ª o 2ª classe		5
Guardia marina e gradi corrispondenti		8
Sottotenente di vascello	id.	11
Tenente di vascello	id.	15
Capitano di corvetta	id.	20
Capitano di fregata	id.	27
Capitano di vascello	id.	35

Il numero di quote predetto è corrisposto a tutti gli individui che costituiscono l'equipaggio della nave ancorchè eglino durante l'operazione di cattura siano assenti da bordo per motivi gistificati da ragioni di servizio.

È invece corrisposto un numero di quote pari alla metà di quello innanzi indicato ai militari che continuando a figurare sul ruolo di bordo siano temporaneamente assenti dalla nave per malattie e per ferite riportate in combattimento.

Le funzioni del grado superiore effettivamente e legalmente esercitate durante la cattura danno diritto a percepire la parte relativa al grado superiore.

I borghesi che sono nelle condizioni stabilite dall'art. 2 percepiscono un numero di quote di preda in relazione alla corrispondenza od assimilazione di grado stabilita dai regolamenti.

Art. 12.

Il comandante e l'ufficiale in 2° di ogni nave percepiscono, oltre al numero di quote loro spettante per il grado, e di cui è parola nell'art. 11, anche un numero di quote che è rispettivamente pari ai 5[100 ed ai 2[100 del numero assegnato all'equipaggio della nave su cui sono imbarcati.

Se durante l'operazione della cattura, il comandante o l'ufficiale in 2° della nave fossero assenti per ragioni di servizio o non avessero esercitato l'incarico, è loro attribuito solo il numero di quote stabilito in relazione al grado: invece la parte di cui al precedente capoverso è attribuita a coloro che durante la cattura hanno effettivamente esercitato sulla nave l' incarico di comandante o di ufficiale in 2°.

Art. 13.

Ai comandanti di divisione, di squadra ed ai comandanti in capo di armata, se presenti alla cattura, è assegnato un numero di quote di preda che per ciascuno è pari ai 4[100 delle quote assegnate agli equipaggi delle navi che, stando sotto la rispettiva dipendenza, hanno diritto a profittare della preda.

Se i suindicati ufficiali con insegna di comando non fossero presenti alla cattura, a loro spetta un numero di quote pari alla metà del predetto.

Ai capi di stato maggiore delle divisioni, delle squadre e delle armate, se presenti alla cattura, è assegnato un numero di quote che per ciascuno è pari ad 1[100 delle quote assegnate agli equipaggi delle navi che, partecipanti alla preda, sono aggregate alle forze navali cui eglino sono addetti. Se tali ufficiali non fossero presenti alla cattura, spetta loro un numero di quote pari alla metà del predetto.

Nel numero di quote da prendersi in considerazione per stabilire la parte spettante agli ufficiali con insegna di comando ed ai capi di stato maggiore non debbono essere conteggiate le quote da attribuire ai comandanti ed agli ufficiali in 2° delle navi, in relazione a questi ultimi incarichi.

Quando non siano costituite le armate saranno considerati come comandanti di armata i comandanti in capo di due o più squadre. Saranno anche considerati come comandanti di divisione i comandanti di stazione navale ed i comandanti superiori di navi distaccate in determinati mari o zone di mare nonchè l'ispettore delle siluranti quando imbarcato.

Gli ufficiali addetti allo stato maggiore di una insegna di comando profittano della preda nella misura stabilita per il loro grado solo quando l'equipaggio della nave su cui sono imbarcati abbia diritto a profittare della preda.

La persona che per le sue attribuzioni rivesta due o più cariche (comandante in capo di armata o di squadra - comandante di divisione o di stazione navale - comandante superiore, capo di stato maggiore, comandante di nave - ufficiale in 2°) dovrà percepire solo il numero di quote relative alla carica cui corrisponde il valore maggiore.

Art. 14.

La somma dei numeri che danno le quote assegnate all'equipaggio della nave, al comandante ed all'ufficiale in 2° della stessa, agli ufficiali con insegna di comando ed ai rispettivi capi di stato maggiore delle forze navali cui la nave è aggregata dà la *parte della nave.*

Computate tutte le parti delle navi che debbono profittare della preda, la somma di tali parti dà il numero di quote, in cui deve essere divisa la massa e conseguentemente il *valore della quota.*

Ottenuto il valore della quota, si ricavano le parti di preda di tutti gli aventi diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli* : FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1336 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 luglio 1911, n. 1480 che stabilisce il numero ed il grado degli ufficiali rivestiti di cariche direttive presso il Ministero della marina;

Vista la legge 12 maggio 1912, n. 431, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero dei capitani di corvetta o tenenti di vascello e quello dei maggiori o capitani commissari rivestiti della carica di capo sezione presso l'Amministrazione centrale della marina, stabiliti con il citato R. decreto 6 luglio 1911, n. 1480, è portato rispettivamente a 13 e 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1338 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull' ordinamento dell'Eritrea;

Visto il Nostro decreto 18 aprile 1912 con cui fu provveduto ai tributi indigeni della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1912-913;

Poichè nella tabella annessa al detto decreto fu, per semplice errore materiale nella parte riguardante il commissariato di Massaua, alla lettera *e*) omessa, tra gli Haleita e gli Ancala, l'indicazione della tribù dei Bellesua Alluliti Uaddo per un tributo di L. 250;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella dei tributi annessa al Nostro decreto 18 aprile 1912, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1912 deve comprendersi, nella parte VI, lettera *e*), dopo la tribù Haleita, quella dei Bellesua Alluliti Assa Uaddo per L. 250, fermo rimanendo il totale per la Dancalia del nord in L. 20.230.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli* : FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1342 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una medaglia commemorativa della guerra italo-turca.

Art. 2.

Tale medaglia, conforme all'annesso modello, sarà coniata in argento, avrà il diametro di mm. 32, recherà da una parte la Nostra effigie, con il motto « Vittorio Emanuele III Re d'Italia », e dall'altra parte la leggenda: « Guerra italo-turca 1911-12 » contornata da una corona d'alloro.

Art. 3.

La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro in seta, della larghezza di mm. 37 a 11 righe verticali di uguale larghezza alternate di colore azzurro e rosso cupo.

Art. 4.

Il nastro potrà portarsi senza la medaglia.

Art. 5.

Saranno autorizzati a fregiarsi della medaglia:

a) i militari del R. esercito e delle RR. truppe coloniali, ed il personale non militare addetto alle truppe mobilitate, effettivamente sbarcati in Libia od

in territorio dipendente dall' Impero ottomano, per operazioni attinenti alla guerra;

b) il personale militare e civile della R. marina, imbarcato (o di passaggio), per operazioni attinenti alla guerra, su di una R. nave o su di una nave mercantile, requisita o noleggiata, considerate in istato di guerra; oppure sbarcato a terra in Libia od in territorio dipendente dall'Impero ottomano, per operazioni attinenti alla guerra;

c) il personale militarizzato dipendente da altri Ministeri o appartenente a corpi o reparti ausiliari, addetto alle truppe mobilitate e che sia sbarcato effettivamente in Libia od in territorio dipendente dall'Impero ottomano per ragioni di guerra.

Art. 6.

La medaglia sarà coniata dalla R. zecca e sarà data gratuitamente a spese dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

N. B. — *Il modello della medaglia, di cui all'art. 2, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.*

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 1326

Regio Decreto 26 novembre 1912, col quale sulla proposta del ministro di agricoltura industria e commercio, d'accordo col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di Pietà di Pieve di Cento.

N. 1328

Regio Decreto 5 dicembre 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, in esecuzione della legge 30 giugno 1910, n. 394, che distaccava la frazione di Alì Marina dal comune di Alì (provincia di Messina) e la costituiva in Comune autonomo, viene provveduto alla delimitazione territoriale fra i due comuni.

N. 1330

Regio Decreto 5 dicembre 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene provveduto alla rettifica del confine fra i due comuni Montaldo Torinese e Pavarolo (provincia di Torino).

N. 1331

Regio Decreto 8 dicembre 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Bianconi », di Sirone (Como), è eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli atti in data 19 maggio ed 8 giugno 1911, con i quali il comune di Sant'Angelo di Brolo ricorse contro la deliberazione del Consiglio provinciale di Messina in data 3 maggio precedente chiedendo che fosse classificato fra le strade provinciali di Messina il tronco stradale dalla provinciale Messina-Palermo per Sant'Angelo a Fondachello sulla strada provinciale n. 165;

Ritenuto che nel 1864 l'Amministrazione provinciale di Messina nell'intento di collegare la strada litoranea Messina-Palermo con quella consolare delle montagne, che passa per Randazzo, Bronte, Nicosia ecc. appaltò la costruzione di varie strade provinciali, tra cui quella suindicata, appalto che fu poi abbandonato;

Ritenuto che in base alla legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie fu costruito il tratto dalla provinciale Messina-Palermo a Sant'Angelo di Brolo, per cura di quest'ultimo Comune con sussidi speciali della Provincia;

Che successivamente per le leggi 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333 furono classificate tra le provinciali varie strade, fra cui la n. 165 che comprende il tratto Fondachello-Raccuia-Ucria, ecc. rimanendo escluso il solo tronco Fondachello-Sant'Angelo di Brolo-Marina di Sant'Angelo;

Che il comune di Sant'Angelo di Brolo non cessò mai dal fare premure perchè il detto tronco fosse dichiarato provinciale, finchè, stante il persistente rifiuto dell'Amministrazione provinciale, la diffidò in data 15 febbraio 1911 a promuovere entro tre mesi una deliberazione in proposito, e che il Consiglio provinciale, con la suddetta deliberazione del 3 maggio successivo emise parere favorevole per la inclusione della strada fra le provinciali di serie, qualora il Governo venisse nella determinazione di accrescerne il numero e di includervi la strada medesima;

Che avverso tale deliberazione, che subordinava l'assenso della Provincia alla presentazione di apposito disegno di legge, anzichè limitarsi a riconoscere nella strada in esame i caratteri di provincialità, reclamò al Ministero il comune di Sant'Angelo con i suindicati atti 19 maggio ed 8 giugno 1911;

Ritenuto che, comunicati tali reclami all'Amministrazione provinciale per le sue deduzioni, essa con deli-

berazione 1° marzo corrente anno, non fece che rimettersi alla predetta deliberazione del Consiglio provinciale;

Considerato che la strada in questione passa per i territori dei comuni di Piarino e Sant'Angelo di Brolò, e tocca quelli di San Piero Patti e di Raccuia, attraversando una regione ubertosissima con numerose case di abitazione e che da tale strada trarranno vantaggio tutti i Comuni limitrofi sia per la maggiore vicinanza in confronto delle altre strade, sia por la brevità del percorso per raggiungere la ferrovia ed il mare, costituendo inoltre un necessario completamento della rete stradale della Provincia, dacchè mette capo alla ferrovia Messina-Palermo ed è molto importante per le relazioni industriali, commerciali e agricole di una vasta regione della Provincia;

Considerato che ciò ha ammesso la stessa Provincia sia con la deliberatane classifica e lo effettuato appalto, rimasto abbandonato, sia con la deliberazione consiliare 3 maggio 1911, pronunziandosi per l'inclusione della intera strada fra le provinciali di serie;

Che avendo quindi la strada i caratteri per essere inscritta fra le provinciali devesi accogliere il ricorso del Comune di Sant'Angelo di Brolo in quanto chiede tale classifica;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge suddetta;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata fra le strade provinciali di Messina la strada, che partendo dalla provinciale Messina-Palermo presso la foce del torrente Sant'Angelo e passando per Sant'Angelo di Brolo conducendo a Fondachello sulla strada provinciale di serie n. 165.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Napoli, addì 10 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 dicembre 1912, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Argenta (Ferrara)

SIRE!

Per il riordinamento della civica azienda di Argenta, occorre che il commissario straordinario conduca a termine gli atti per la sistemazione della contabilità e della finanza, curando anche la dimissione delle passività.

Occorre inoltre che siano stabilite le condizioni per il regolare funzionamento dei servizi gestiti direttamente dal Comune, e che siano presi i provvedimenti valevoli a definire i rapporti tra il Comune e la Congregazione di carità e ad accertare le responsabilità delle cessate gestioni.

Non essendo all'uopo sufficiente il periodo normale, ormai prossimo a scadere, dei poteri commissariali, occorre prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale, e a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Argenta, in provincia di Ferrara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Argenta è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 dicembre 1912, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Esterzili (Cagliari)

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con cui è prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Esterzili.

Nell'interesse della pubblica azienda, occorre infatti, durante la gestione straordinaria, condurre a termine i provvedimenti relativi al ricupero delle somme indebitamente pagate dal Comune, in conto delle imposte sui terreni usurpati, assicurare la sistemazione di alcune vie e dei corsi d'acqua disarginati e stabilire le condizioni per il durevole assetto della finanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Esterzili, in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Esterzili è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 11 e 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª);

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802 (serie 2ª);

Veduti il testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti approvato col R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 5 luglio 1908, n. 471;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 26 novembre 1912;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta, in data 18 dicembre 1912;

DETERMINA:

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1913 sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, e quello da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) Nella misura del 3 per cento netto in ragione d'anno per i residui depositi di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito;

b) nella misura del 2,80 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) nella misura del 2,40 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di cauzione di contabili, impresari, affittuari, appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,20 per cento netto in ragione d'anno per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2 per cento netto in ragione d'anno per i depositi obbligatorî, giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi.*

Nella misura del 4 per cento, in ragione d'anno, tanto per i nuovi prestiti, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

L'Amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1912.

Il ministro
TEDESCO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª, per la istituzione delle Casse postali di risparmio e 29 del relativo regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2810, serie 2ª;

Visto l'art. 24 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti nella sua adunanza del 26 novembre 1912;

Veduto il parere emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza nella sua riunione del 18 dicembre 1912;

D'accordo col ministro d'agricoltura, industria e commercio nonchè con quello delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

Decreta:

Il saggio d'interesse da pagarsi per l'anno 1913 sulle somme depositate nelle Casse postali a titolo di risparmio è fissato nell'importo netto, dalla imposta di ricchezza mobile, del 2,64 per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 23 dicembre 1912.

Il ministro
TEDESCO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare.

Con R. decreto del 1° dicembre 1912;

Di Carlo Adele, segretaria nella R. scuola normale di Piazza Armerina, è collocata in aspettativa, per domanda, per giustificati motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1912 e non oltre il 30 novembre 1913.

Con R. decreto del 15 dicembre 1912:

Manis-Soldati Annetta, ordinario di lingua e lettere italiane nella R. scuola normale femminile di Firenze, è, per domanda, collocata in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1912 e non oltre il 30 novembre 1913.

Banti-Pagani Carlotta, ordinario di lingua francese nella R. scuola complementare di Padova, è, per domanda, collocata in aspettativa per comprovata infermità, dal 1° dicembre 1912 e non oltre il 30 novembre 1914, con l'assegno di L. 1000 annue.

Cosattini-Malagrini Giacinta, ordinario di lavori donneschi nella R. scuola normale femminile di Udine, è, per domanda, collocata in aspettativa per comprovata infermità, dal 1° dicembre 1912 e non oltre il 30 novembre 1914, con l'assegno di L. 900 annue.

Con decreto Ministeriale del 17 dicembre 1912:

Sora Vittoria, straordinario di storia e geografia nella R. scuola complementare « P. Fonseca » di Napoli, è, per domanda, collocata in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1912 e non oltre il 30 novembre 1913.

Con decreto Ministeriale del 18 dicembre 1912:

Panichi Anna Maria, straordinario di calligrafia nella R. scuola normale « Sanvitale » di Parma, è, per domanda, collocata in aspettativa per comprovata infermità, dal 1° dicembre 1912 e non oltre il 30 settembre 1914, con l'assegno di L. 400 annue.

Con decreto Ministeriale del 17 dicembre 1912:

Licopoli Guglielmo, straordinario di matematica nella R. scuola normale di Lagonegro, è, per domanda, richiamato in attività di servizio e destinato, dal 1° dicembre 1912, col suo grado e stipendio, alla scuola predetta.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio centrale II)

ESERCIZIO 1912-1913

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

16ª decade - dal 1° al 10 dicembre 1912.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	**18,735 (1)**	**18,436 (1)**	+ **299**	**23**	**23**	—	**1,065**	**1,065**	—
Media	**18,675**	**18,432**	+ **243**	**23**	**23**	—	**1,065**	**1,065**	—
Viaggiatori	5,194,505 —	4,975,830 90	+ 218,674 10	6,826 —	6,513 80	+ 312 20	56,480 —	56,128 29	+ 351 71
Bagagli e cani	242,309 —	241,135 78	+ 1,173 22	308 —	296 79	+ 11 21	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,928,474 —	1,861,890 59	+ 66,583 41	5,822 —	5,546 13	+ 275 87	12,820 —	12,693 11	+ 126 89
Merci a P. V.	7,779,040 —	7,455,641 02	+ 323,398 98	7,544 —	7,207 71	+ 336 29	—	—	—
Totale	15,144,528 —	14,534,498 29	+ 609,829 71	20,500 —	19,564 43	+ 935 57	69,300 —	68,821 40	+ 478 60
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio al 10 dicembre 1912.									
Viaggiatori	98,618,154 —	94,304,957 35	+ 4,313,196 65	103,301 —	98,480 17	+ 4,820 83	908,112 —	902,903 73	+ 5,208 27
Bagagli e cani	4,438,935 —	4,163,849 15	+ 275,085 85	4,537 —	4,334 92	+ 202 08	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	27,689,808 —	26,463,928 44	+ 1,225,879 56	44,581 —	42,520 96	+ 2,060 04	166,788 —	165,270 79	+ 1,517 21
Merci a P. V.	123,492,066 —	118,047,594 62	+ 5,444,471 38	113,381 —	108,160 76	+ 5,220 24	—	—	—
Totale	254,238,963 —	242,980,329 56	+ 11,258,633 44	265,800 —	253,496 81	+ 12,303 19	1,074,900 —	1,068,174 52	+ 6,725 48

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,102 61	1,081 76	+ 20 85
Riassuntivo	18,591 51	18,089 66	+ 501 85

(1) Esclusi : la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 dicembre 1912, in L. 101.24.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

27 dicembre 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	99.84 97	98.09 97	98.13 77
3.50 % *netto* (1902)	99.52 19	97.77 19	97.80 99
3 % *lordo*	68.00 —	66.80 —	67.41 98

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di lingua francese nella R. scuola media di commercio in Palermo.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il concorso alla cattedra di professore straordinario di lingua francese nella R. scuola media di commercio in Palermo, con lo stipendio annuo lordo di L. 2500.

Le domande di ammissione, stese su carta bollata da L. 1,20, dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale del commercio) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 31 gennaio 1913.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatorî:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, debitamente legalizzato;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato;

4° certificato d'immunità penale;

5° diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie di 2° grado;

6° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera, e in forma sintetica dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di Amministrazioni governative e gl'insegnanti di scuole Regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e dell'istsuzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî, i concorrenti potranno aggiungere i titoli e le pubblicazioni (esclusi i lavori manoscritti e le bozze di stampa) che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Dovrà pure essere unito un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti e le pubblicazioni presentate.

Si terrà soltanto conto dei documenti inviati direttamente a questo Ministero, che non curerà il ritiro di altri documenti che eventualmente si trovassero, per ragioni di concorso o per altro motivo, presso altre Amministrazioni.

Il concorso è bandito per titoli e per esami: la Commissione giudicatrice chiamerà all'esperimento di esame i concorrenti ritenuti preferibili in base al giudizio sui titoli che dovrà essere espresso con votazione numerica.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nell'esperimento, sarà tenuto conto delle speciali esigenze degl'insegnamenti in un Istituto medio di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni che potranno venire restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, 23 dicembre 1912.

Il ministro
NITTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Quantunque nessuna comunicazione ufficiosa o comunque attendibile abbia rivelato le controproposte della Turchia, tutta la stampa estera ne parla e ritenendo di conoscerle già le commenta. Oggi le controproposte turche saranno discusse in seno del congresso per la pace; ma intanto si ha da Londra, 27:

Si attende con un comprensibile interesse la riunione dei delegati turchi e balcanici che avrà luogo domani. La delegazione ottomana mantiene naturalmente il segreto sulle controproposte giunte da Costantinopoli e che essa comunicherà domani ai delegati balcanici. Ma l'opinione del Governo turco a tale proposito è abbastanza nota da permettere di credere che esso si mostrerà intransigente sulla questione di Adrianopoli. Militarmente la cittadella è rimasta integralmente in mano ai turchi ed etnicamente Adrianopoli e il suo vilayet sono, secondo la Porta, prima di tutto musulmani. Sono queste le ragioni che fanno dire alla Turchia che essa non può cedere su tale punto.

La linea di frontiera Rodesto-Midia proposta dagli alleati è consi-

derata dal Governo ottomano inaccettabile, con e senza l'aggiunta della penisola di Gallipoli. Una grande parte della Tracia deve, secondo l'opione della Porta, restare turca.

Quanto alla Macedonia è possibile ed anche probabile che il Governo ottomano accetti di discutere con i delegati balcanici l'autonomia di quella regione. In tal caso la questione di Salonicco si troverebbe per questo stesso fatto implicata nella discussione.

Quanto all'Albania, la Turchia è disposta ad accordarle l'autonomia, ma come raccomandano le grandi potenze, l'Albania autonoma sarà posta sotto l'alta sovranità turca.

La Porta chiederà molto probabilmente di dire la sua parola nella questione della delimitazione delle frontiere dell'Albania.

Quanto alle isole del mar Egeo, la Porta ritiene che esse sono necessarie alla difesa dell'Asia Minore e alla tutela dei Dardanelli. È pertanto probabile che anche su questo punto la risposta della Porta alle proposte degli alleati non soddisfaccia questi ultimi.

Si ritiene generalmente nelle Delegazioni balcaniche che nella seduta di domani verranno discusse, a meno che non sembrino troppo intransigenti, le proposte turche, nel senso che verranno fatte nuove proposte, pur ripetendo su taluni punti le proposte già fatte, per avviare i negoziati.

Si vuole infatti evitare per quanto é possibile di chiedere nuove istruzioni nelle varie capitali balcaniche.

La Delegazione ottomana per parte sua è disposta, qualora le nuove proposte degli alleati glielo permettano, a discuterle senza riferirne preventivamente a Costantinopoli.

Sembra quindi che nonostante la grande distanza che si assicura esistere, si sia disposti da una parte e dall'altra a continuare i negoziati.

Del resto nei circoli diplomatici di Londra si crede che nel caso in cui un accordo divenisse impossibile, e prima di una rottura, le grandi potenze interverrebbero ed offrirebbero amichevolmente la loro mediazione.

Il *Mir* di Sofia, circa la seduta odierna dei delegati che può risolversi con la completa rottura delle trattative di pace, ha pubblicato questo monito:

Le condizioni dell'unione balcanica sono formulate in modo chiaro e categorico. Noi attendiamo con calma la giornata di domani, nella quale i delegati turchi dovranno rispondere alle proposte degli alleati.

I turchi hanno avuto tempo sufficiente per apprezzare ciò che guadagneranno coll'accettazione delle condizioni di pace, al fine di non pentirsi più tardi come si pentono adesso dell'ostinazione con la quale hanno respinto prima della guerra le proposte identiche degli Stati balcanici alleati.

La *Neue Freie Presse* di Vienna, per ciò che riguarda la futura delimitazione dei nuovi Stati balcanici, dice:

Nei circoli diplomatici si assicura che l'Austria-Ungheria non desidera che Scutari sia assegnata al Montenegro, il quale accampa pretese su di essa. L'Austria-Ungheria desidera anzi che Scutari sia unita al nuovo Stato albanese, perchè Scutari fu sempre considerata come la capitale dell'Albania ed è abitata quasi esclusivamente da albanesi.

L'Austria-Ungheria non fa valere nessuna influenza sulla questione se Salonicco debba essere bulgara o greca.

Al problema dello sbocco serbo sull'Adriatico, che notoriamente deve essere risolto con una linea ferroviaria neutrale, è connessa una serie di problemi secondari, intorno ai quali corrono trattative cui l'Austria-Ungheria prende viva parte.

***

La Rumenia, che è sempre rimasta quieta durante la guerra turco-balcanica, ora che si tratta del rimaneggiamento dei confini balcanici, ritiene di potere intervenire, dicendo di avere diritto a compensi ed a nuove delimitazioni di confini.

Nella seduta di ieri del Senato rumeno si doveva discutere l'indirizzo di risposta al messaggio del trono, ma il presidente del Consiglio dei ministri Majorescu, prima che si intraprendesse la discussione così, disse:

Il messaggio giunge alla discussione in circostanze eccezionali, perchè la Romania è direttamente interessata alla soluzione della crisi balcanica, che preoccupa tutta l'Europa.

La Romania potrà fare fronte ai suoi doveri, qualunque sia il Governo al potere, soltanto con l'appoggio del paese intero. Allo scopo di dimostrare questa unità, crede di dover proporre di non discutere l'indirizzo di risposta al messaggio nelle circostanze attuali, ma di portare a conoscenza del trono unicamente questa dichiarazione dell'unità di tutti i partiti sulla politica estera.

Giovanni Botrien, capo del partito liberale, diede allora lettura di una dichiarazione la quale dice che il partito liberale ritiene che, a motivo della situazione internazionale, una discussione sulla politica estera sia inopportuna e pertanto il suo partito si astiene dalla discussione dell'indirizzo di risposta.

Di poi pronunciò queste parole:

Noi non vogliamo creare difficoltà in questo momento. Gli avvenimenti nei Balcani avranno un'influenza decisiva sull'avvenire dell'Oriente europeo. La soluzione della crisi è irrealizzabile, se non si tien conto dei nostri giusti diritti e dei nostri legittimi interessi.

Noi abbiamo un duplice obbligo: anzitutto di mantenere la situazione politica acquisita grazie alla saggezza ed all'eroismo dei nostri padri e che corrisponde all'energia, alle attitudini, alla civiltà ed al lavoro della nostra nazione del pari che all'unità ed alla forza del nostro Stato, ed in secondo luogo di garantire l'elemento nazionale rumeno nella penisola balcanica, la cui sorte costituisce un mistero.

Dopo il rifiuto di Bourgeois della candidatura per la presidenza della repubblica, Dechanel l'ha accettata e parimente l'hanno accettata Dubost, Ribot e Poincaré.

Taluno di questi candidati è probabile che si ritiri all'ultimo momento, ma per ora si hanno da Parigi, 27, solo queste notizie:

Ribot ha annunciato che mantiene la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 17 gennaio.

Varie delegazioni politiche si sono recate oggi al Ministero degli affari esteri per felicitare Poincaré della decisione presa di accettare la candidatura alla presidenza della Repubblica. Poincaré avrebbe desiderato, prima di rendere pubblica la sua decisione, di avere un colloquio con Ribot, del quale stima il grande ingegno, l'esperienza e l'alta autorità morale. Egli ha ceduto da ieri alle insistenze dei suoi amici, ed ha confermato per lettera a Ribot il desiderio di avere una conversazione con lui. Tale conversazione avrà luogo domani, e si è convinti che essa eliminerà ogni eventuale malinteso.

Anche l'on. Bourgeois ha avuto oggi un colloquio con Ribot.

DALLA LIBIA

Tripoli, 26. — Dopo aver trascorso la giornata di ieri conferendo col Governatore e le altre autorità civili, l'on. ministro Bertolini partiva stamane alle 5 in automobile con i generali Ragni e De Chaurand, e dirigevasi a Casr Tharuna, località del Gebel situata a circa 100 kilometri dalla costa ed occupata negli ultimi giorni dalle nostre truppe.

Il ministro, oltrepassata la zona di dune al Sud di Tripoli seguendo la valle del Megenin, fu ricevuto a Fonduk Ben Gascir dal generale Cavaciocchi comandante di quel presidio.

Indi, attraversando l'ampia pianura, in gran parte coltivata, ar-

rivò per B n ai piedi del Gebel e risalendo poi lo stretto vallone dell'Uadi Milka, raggiunse, sempre in automobile, l'altipiano erboso del Tharuna, estendentesi a perdita d'occhio verso sud con terreno ondulato e fertile.

Ivi fu ricevuto dal comandante del battaglione libico colà dislocato, dai notabili e capi della regione a cavallo che eseguirono una brillante fantasia.

Questi ultimi furono ricevuti al castello dall'on. ministro che espose loro gli intendimenti del Governo, accolti con dichiarazione di inalterabile fedeltà all'Italia.

La visita odierna che il ministro ha potuto fare in queste condizioni, insieme con quella fatta al Garian il giorno 23, dimostrano come ormai sia avvenuta in modo pacifico la presa di possesso dell'altipiano, che costituisce la più valida garanzia della nostra occupazione in Tripolitania ed apre la porta all'ulteriore penetrazione.

A sera inoltrata l'on. ministro era di ritorno a Tripoli.

Tripoli, 28 (ore 8,20). — Stamane all'alba l'on. ministro Bertolini, accompagnato dal governatore generale Ragni, partiva da Tripoli in automobile e per la grande carovaniera costiera si dirigeva a Zuara.

Attraversata Zanzur, giungeva alle 10 a Zavia, al limitare dell'oasi, ove fu ricevuto da capi e notabili arabi, a cavallo, che lo scortarono fino al Castello, intorno al quale erano schierate le truppe del presidio.

Nel colloquio avvenuto con i capi arabi, il cadì del luogo, rispondendo al ministro, espresse in forma singolarmente elevata la profonda devozione della popolazione e la sua ammirazione per l'alta opera civile del Governo e dell'esercito italiano, garantendo che il popolo arabo saprà rendersi degno dei nobili propositi espressi dal ministro nel suo discorso.

Nel lasciare Zavia, l'onorevole ministro attraversò festeggiato il popolarissimo quartiere ebreo. Proseguendo con l'automobile il suo viaggio attraverso le oasi succedentisi quasi ininterrotte, fra cui ricca e vastissima quella di Soman, l'onorevole ministro giungeva a Bu Agilà, dove fu ricevuto con gli stessi onori ed accoglienze e dove fra ministro e capi, avvenne un uguale scambio di dichiarazioni come a Zavia.

Lasciato Bu Agilà, il ministro percorse i 30 km. di sebca, resa poco praticabile dalla recente pioggia e giunse alle 16 a Zuara, incontrato e scortato fino al comando, da due squadroni di guide, mentre un aeroplano si librava sull'immensa pianura.

Ricevuto al comando dal generale Tassoni che presentò gli ufficiali, il ministro si recò in uniforme alla Beledia, ove nel cortile riccamente addobbato con tappeti e palme, ebbe luogo il solenne ricevimento del sindaco, dei capi e dei notabili della città. Anche qui il ministro espose i criteri di azione del Governo, accolto da espressioni di profonda devozione per l'Italia e il Sovrano.

L'on. Bertolini dopo visitati i lavori e i caseggiati di Zuara Porto, eseguiti dalle nostre truppe, si imbarcava alle 18 sulla *Città di Siracusa*, che ivi lo attendeva e colla quale faceva ritorno a Tripoli giungendovi alle ore 23.

A PIETRO LACAVA

Le onoranze rese ieri alla salma del compianto Pietro Lacava riuscirono degno, solenne attestato della reverenza e dell'affetto che circondavano in vita l'illustre parlamentare.

Nella mattinata la salma, vestita di nero, fu visitatissima nella camera trasformata in cappella ardente. Verso il meriggio venne rinchiusa in un ricco sarcofago di noce.

Le condoglianze pervennero in gran numero alla desolata famiglia. Oltre a quelle riferite ieri, telegrafarono il ministro della Real Casa nobile Mattioli, il cavaliere d'onore della Regina Madre, i presidenti del Senato e della Camera, il decano del Senato Gaspare Finali, quello della Camera on. Paolo Boselli, i ministri Calissano, Finocchiaro-Aprile, Facta, Tedesco, Sacchi, moltissimi deputati, parecchi sindaci del collegio di Corleto Perticara, ecc.

S. E. il sottosegretario di Stato, Falcioni, arrivato iermattina, si recò subito a casa Lacava a presentare le proprie condoglianze ed a rinnovare quelle del presidente del Consiglio e del Governo.

Il registro in portineria fu coperto di numerosissime firme.

Nelle prime pagine notavasi: « A nome di S. M. il Re, l'aiutante di campo tenente colonnello P. Squillace », « Marchese Paternò di Sessa, vice presidente del Senato ». Seguivano quelle dei ministri dell'istruzione Credaro e della guerra, generale Spingardi.

***

Il corteo, ordinatosi lungo la via Torino, contava una larga rappresentanza del Parlamento, delle autorità civili e militari.

Precedeva un plotone di vigili e guardie municipali ed un altro di carabinieri, quindi la musica del 1° granatieri ed un battaglione con bandiera del 13° artiglieria, comandato dal maggiore Badoglio; poi, dopo un gruppo di frati, il carro funebre di prima classe, letteralmente coperto di splendide corone e fiancheggiato dagli uscieri della Camera, dei Senato, dei Ministeri di agricoltura e delle finanze.

Reggevano i cordoni il vice presidente del Senato, on. Blaserna, il vice presidente della Camera, on. Cappelli, il sottosegretario agli interni, on. Falcioni, in rappresentanza del presidente del Consiglio e del Governo, il comm. Capotorto, presidente della Corte di cassazione, l'on. Materi, in rappresentanza della deputazione politica della Basilicata, il prefetto Annaratone, il comandante del Corpo d'armata, generale Frugoni; il presidente della Deputazione provinciale di Potenza, ed il sindaco Nathan.

Seguivano il carro funebre i parenti, il generale Brusati, primo aiutante di campo del Re ed il colonnello Squillace, in rappresentanza della Casa Reale; e poi deputati, senatori, ministri, autorità, le rappresentanze dell'esercito, della magistratura, delle Amministrazioni comunali e provinciali ed un interminabile stuolo di amici, conoscenti ed ammiratori dell'estinto.

Il corteo, tra la folla reverente, si recò alla chiesa di Santa Maria degli Angeli dove la famiglia fece celebrare la funzione religiosa della assoluzione della salma. Quindi proseguì per la stazione di Termini, dove la salma venne deposta in un vagone ferroviario, riccamente addobbato, e più tardi partiva per Potenza e Corleto Perticara.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, iermattina, alle 9, accompagnato da S. E. il generale Brusati e dal comandante Capomazza, si recò in automobile all'ospedale militare per visitarvi gli infermi.

Ricevettero il Sovrano il direttore dell'ospedale ed altri ufficiali del corpo sanitario.

S. M. il Re visitò tutte le varie corsie, avendo per gli ammalati che lo salutavano commossi, parole confortatrici.

Il Sovrano s'intrattenne più a lungo al letto del tenente Gavioli, del 22° fanteria, il quale riportò in Libia una grave ferita al gomito sinistro, del sottotenente Pescosolido, ferito gravemente a Bu Hamez ed ora in convalescenza, del sottotenente Grutter, del genio, ferito a Derna.

Rallegrandosi col direttore sanitario per l'ordine di

tutto lo stabilimento sanitario e delle cure ai degenti, S. M., verso le 11, fece ritorno al Quirinale.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica per lunedì, alle ore 21.

Italia e Argentina. — Il Senato della Repubblica Argentina ha ratificato all'unanimità la convenzione sanitaria italo-argentina.

Ai nostri prodi. — Ieri, verso mezzogiorno, giunsero a Torino provenienti da Derna 91 soldati del 6° artiglieria da fortezza e 41 del 5° genio ricevuti alla stazione dal comandante del corpo d'armata generale Brusati, dal comandante la scuola di guerra generale Segato, da molti altri ufficiali e da numerosa folla.

Quando i soldati scesero dal treno vennero accolti da fragorosi applausi, mentre la compagnia d'onore presentava le armi e il generale Brusati complimentava gli ufficiali che riconducevano in patria i soldati.

Quindi i drappelli dei rimpatriati con la musica in testa e fra gli applausi della folla si diressero alle rispettive caserme.

Statistica agraria. — È uscito il numero di dicembre del bollettino di statistica agraria edito, sotto la direzione del prof. Umberto Ricci, dall'Istituto internazionale d'agricoltura.

Quanto ai prossimi raccolti dei cereali nei paesi dell'emisfero meridionale, questo bollettino dà la stima della produzione del frumento per l'Australia in quintali 21.522.000 contro 19.559.137 prodotti nel 1911-912, con un aumento quindi del 10 0[0.

Per gli altri paesi dell'emisfero meridionale la stima della produzione non è ancora conosciuta.

Il bollettino riproduce in seguito le tabelle statistiche riguardanti le colture del 1912 nei paesi dell'emisfero settentrionale. In queste tabelle le più importanti aggiunte rispetto al bollettino precedente si riferiscono alla produzione dei cereali in Germania, in Austria, e nella Scozia, alla produzione della barbabietola da zucchero in Francia, a quella del vino in Francia e in Algeria, e a quella del cotone negli Stati-Uniti e nell'India.

Coll'aggiunta di questi nuovi dati si hanno i seguenti risultati complessivi dei raccolti del 1912 nei paesi dell'emisfero settentrionale.

Frumento, segale, orzo, avena. — Per il complesso dei paesi seguenti: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Irlana, Regno d'Ungheria, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Rumania, Russia Europea, Svizzera; Canadà, Stati Uniti; India, Giappone, Russia Asiatica, Algeria; Egitto, Tunisia, la produzione del 1912 in confronto a quella del 1911 si calcola pel frumento di q. 917.204.652 contro q. 858.111.902 con aumento quindi del 6,9 0[0 per la segale (per gli stessi paesi del frumento meno la Gran Bretagna, India, Giappone, Egitto, Tunisia) di q. 473.651.260 contro q. 393.173.349 con un aumento del 20,5 per cento per l'orzo (per gli stessi paesi del frumento meno l'India) di q. 315.989.408 contro q. 297.808.839 con un aumento del 6,1 0[0, e per l'avena (per gli stessi paesi del frumento meno l'India e l'Egitto) di q. 656.572.549 contro 545.262.538 con un aumento del 20,4 0[0.

Mais. — Nel complesso dei seguenti paesi: Austria, Bulgaria, Spagna, Regno d'Ungheria, Italia, Rumania, Russia Europea, Svizzera, Canadà, Stati Uniti, Giappone, Russia Asiatica, Algeria, Egitto, Tunisia, la produzione del 1912 si calcola di q. 974.367.430 contro q. 799.967.734 nel 1911 con un aumento quindi del 21,8 0[0.

Riso. — Le più importanti modificazioni rispetto al Bollettino precedente riguardano i dati della produzione della Spagna, che si calcola di q. 2.442.260 nel 1912 contro 642.408 nel 1911 e di quella del Giappone che si calcola di 70.541.000 nel 1912 contro q. 73.665.208 nel 1911.

Barbabietola da zucchero. — Per il complesso dei seguenti paesi: Prussia, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Croazia-Slavonia, Italia, Rumania, Russia Europea, Svezia, Canadà, la produzione del 1912 si calcola in q. 395.856.549 contro q. 291.331.910 nel 1911 con un aumento del 35,9 0[0.

Vino. — Per il complesso dei seguenti paesi: Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Rumania, Svizzera, Algeria, Tunisia, la produzione del 1912 si calcola di ettolitri 126.453.886 contro ettolitri 113.560.071 nel 1911 con un aumento dell'11,4 0[0.

Cotone. — La produzione degli Stati Uniti si calcola di q. 29.992.890 nel 1912 contro q. 34.048.416 nel 1911 e quella dell'India di q. 7.856.222 nel 1912 contro q. 5.599.588 nel 1911.

Per il complesso dei seguenti paesi: Stati Uniti, India, Giappone, Egitto, la produzione di cotone sgranellato nel 1912 si calcola di q. 41.353.525 contro q. 42.982.533 nel 1911 con una diminuzione del 3,8 0[0.

Chiudono il Bollettino alcune tabelle coi dati delle più recenti statistiche del bestiame in Svezia, Argentina, Australia e Nuova Zelanda.

Marina mercantile. — Il *Perseo*, della Società dei S. M., è partito da Alessandria per l'Italia — Il *Sardegna*, id., è giunto a Porto Said diretto all'Italia — Il *Po*, id., è partito da Mombasa per il Benadir — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Rio de Janeiro per Buenos Aires — Il *Sicilia*, della Società dei S. M., ha transitato da Suez per Aden e Bombay.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 27 (ufficiale). — Il generale Bomann è stato informato che bulgari e greci hanno commesso le maggiori crudeltà a Cavalla e a Dedeagatch e hanno massacrato i musulmani o lanciato bombe contro le moschee, nelle quali si erano rifugiati coloro che speravano di sfuggire alla carneficina.

Tutti i circoli rendono omaggio al contegno dei preti cattolici italiani, che protessero fraternamente i musulmani.

BERLINO, 27. — È giunto il ministro della guerra di Russia, generale Soukomlinoff. Egli farà visita oggi al ministro della guerra e al capo dello stato maggiore.

Il generale Soukomlinoff ha anche chiesto udienza all'Imperatore e partirà stasera per Lipsia, ove assisterà alla posa della prima pietra della cappella costruita in onore dei soldati russi caduti sul campo di battaglia.

Il ministro russo ritornerà domani a Berlino, donde ripartirà per la Costa Azzurra.

È probabile che egli passi per Parigi sia all'andata che al ritorno.

Nei circoli diplomatici si interpreta questo viaggio come un indizio del poco credito che si deve accordare alle notizie di mobilitazione russa ad oltranza.

ATENE, 27. — La situazione dinanzi a Giannina è invariata. Ieri i turchi hanno attaccato il centro e la destra dell'esercito greco, ma sono stati respinti.

Il duello d'artiglieria continua. Arrivano costantemente rinforzi greci da Prevesa.

COSTANTINOPOLI, 27. — Il ministro degli esteri Noradunghian effendi ha fatto una lunga visita all'ambasciatore di Russia De Giors.

SALONICCO, 27. — Si annunzia che grazie agli sforzi delle autorità greche le comunicazioni postali regolari per via di terra e di mare fra Salonicco e l'Europa sono state riprese.

COSTANTINOPOLI, 27. — Una cannoniera turca ha attaccato presso Kalicratis nel mar di Marmara un veliero il quale recava a bordo provvigioni per l'esercito bulgaro.

PIETROBURGO, 27. — Un editto imperiale aggiorna la Duma al 2 febbraio 1912.

SALONICCO, 27. — La contessa Lovatelli, della Croce Rossa, ha ricevuto l'ordine di recarsi sulle linee di Ciatalgia.

SALONICCO, 27. — Gli ottomani di ogni confessione dai 20 ai 25 anni delle regioni occupate dai bulgari sono stati arruolati per la milizia. I capi spirituali debbono compilare le liste.

PARIGI, 27. — Il *Temps* dice di apprendere che il principe egiziano Ahmed Fuad preparerebbe un colpo di mano in Albania. Alla testa di un corpo di spedizione di circa 20.000 uomini egli sbarcherebbe a Valona o in un punto vicino alla costa.

Di là si proclamerebbe principe d'Albania, creando così un fatto compiuto.

Risulta però che questa notizia è priva di fondamento.

SOFIA, 27. — Una nota ufficiosa smentisce formalmente la notizia che il generale Savoff sia arrivato a Costantinopoli ed abbia avuto una lunga conferenza col Gran Visir, Kiamil pascià, sulle questioni che formano oggetto dei negoziati di pace.

Il governo bulgaro non ha in alcun momento pensato a trattative particolari e segrete con la Turchia.

BUCAREST, 28. — La Camera ha approvato un progetto di legge che apre un credito di 100.000 franchi a favore dei rumeni di Turchia, rimasti vittime della guerra balcanica.

La Camera ha approvato pure una legge che stabilisce nella Dobrugia un regime eguale a quello vigente nel resto del Regno per le elezioni nei Comuni e nei distretti.

CORK (Irlanda), 22. — Si crede che lo yatch *Wildrose*, partito lunedì sera per Saint Nazaire col capitano e quattro marinai francesi, sia affondato durante la tempesta che imperversa sulla costa delle isole britanniche.

Si teme pure che un rimorchiatore di Londra sia andato perduto.

COSTANTINOPOLI, 28 (Ufficiale). — La dichiarazione dell'ammiraglio greco circa la mancanza di carbone nella flotta ottomana è accolta qui con ironia, perchè, come è noto, la flotta imperiale e gran numero di navi mercantili si riforniscono di carbone a Eraclea nel mar Nero.

FOLKESTON, 28. — Giovedì sera e venerdì mattina si sono verificate a Folkeston scosse di terremoto.

LIPSIA, 28. — È giunto il ministro della guerra russo, generale Sukomlinoff.

ATENE, 28. — Una flottiglia di 7 torpediniere ha perquisito nei pressi di Tenedo il vapore *Ismaizien* di Costantinopoli.

Si dice che la guarnigione turca di Chio continua ad opporre ai greci una ostinata resistenza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

27 dicembre 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50 60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	764.6
Termometro centigrado al nord	12.6
Tensione del vapore, in mm	8 33
Umidità relativa, in centesimi	77
Vento, direzione	S
Velocità in km.	11
Stato del cielo	coperto.
Temperatura minima	10.0
Temperatura massima, nelle 24 ore	13.2
Pioggia in mm.	gocce

27 dicembre 1912.

In Europa: pressione massima di 771 sulla Spagna, minima di 743 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso, fino a 10 mm. sulle Marche; temperatura ulteriormente diminuita sulla Sicilia; aumentata altrove; alcune pioggie in Toscana, qualche pioggerella in Val Padana, Liguria e stretto di Messina.

Barometro: massimo a 768 sulle isole, minimo a 760 sul Golfo ligure e alto Adriatico.

Probabilità: venti settentrionali moderati e qua e là forti al nord, tra sud e ponente, forti sull'alto e medio Tirreno, moderati altrove; cielo vario al nord e isole, nuvoloso altrove con pioggie; alto e medio Tirreno agitato.

N. B. — È stato telegrafato ai semafori dell'alto e medio Tirreno di alzare il segnale di tempesta.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 dicembre 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	agitato	13 7	9 5
Genova	sereno	calmo	12 8	9 8
Spezia	coperto	legg. mosso	13 4	8 4
Cuneo	sereno	—	7 1	1 6
Torino	nebbioso	—	4 2	0 5
Alessandria	coperto	—	5 1	4 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	coperto	—	8 4	1 3
Pavia	coperto	—	4 0	2 6
Milano	1/2 coperto	—	5 4	3 2
Como	1/4 coperto	—	6 0	3 2
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	1/2 coperto	—	8 0	2 8
Brescia	nebbioso	—	5 2	2 0
Cremona	coperto		4 6	2 7
Mantova	nebbioso	—	5 0	0 0
Verona	coperto	—	5 7	3 1
Belluno	1/4 coperto		4 7	1 0
Udine	nebbioso	—	6 5	3 2
Treviso	coperto		5 3	4 2
Venezia	coperto	calmo	5 8	4 9
Padova	coperto	—	5 2	4 6
Rovigo	nebbioso	—	4 4	2 7
Piacenza	3/4 coperto	—	4 9	—0 4
Parma	1/2 coperto	—	5 6	0 1
Reggio Emilia	nebbioso	—	5 2	1 8
Modena	1/2 coperto	—	6 3	1 4
Ferrara	nebbioso	—	4 2	0 5
Bologna	1/4 coperto	—	5 5	2 3
Ravenna	—		—	—
Forlì	1/2 coperto	—	6 2	2 6
Pesaro	1/2 coperto	calmo	13 0	7 0
Ancona	3/4 coperto	calmo	11 9	5 1
Urbino	coperto		10 0	4 7
Macerata	—		—	—
Ascoli Piceno	—		—	—
Perugia	coperto	—	8 8	5 2
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	12 6	7 0
Pisa	coperto	—	13 2	9 3
Livorno	coperto	agitato	14 6	11 5
Firenze	1/4 coperto		9 8	8 3
Arezzo	coperto	—	12 2	4 4
Siena	coperto	—	9 7	4 2
Grosseto	coperto	—	12 2	4 4
Roma	coperto	—	12 6	10 0
Teramo	coperto	—	13 0	8 0
Chieti	1/2 coperto		12 4	5 8
Aquila	coperto	—	7 7	3 8
Agnone	coperto	—	10 0	4 3
Foggia	coperto	—	13 0	4 0
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	12 8	5 6
Lecce	3/4 coperto	mosso	13 8	6 9
Caserta	coperto		13 5	9 2
Napoli	coperto		13 2	9 4
Benevento	coperto	—	13 1	9 8
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	coperto	—	15 0	6 9
Potenza	coperto	—	9 0	5 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto		13 5	5 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	15 8	11 2
Palermo	1/4 coperto	calmo	16 8	4 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 3	9 8
Caltanissetta	sereno		10 7	5 3
Messina	coperto	legg. mosso	17 0	11 8
Catania	sereno	calmo	16 3	8 5
Siracusa	sereno	calmo	15 9	6 6
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	17 0	4 0
Sassari	3/4 coperto	—	13 2	8 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*